



COMUNE DI NICOSIA

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 9 gennaio 2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

IL SINDACO

- Vista** la legge 23 dicembre 1978 n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
- Visto** l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in

- materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella G.U.R.I. n.62 del 9 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale;
- Visto** il D.P.C.M. del 22.3.2020, il Decreto del Ministro della Salute del 20.3.2020 e il D.P.C.M. 3.11.2020
- Visto** il D.L. n°18 del 17.3.2020;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, n°3 e 4 del 08.03.2020, n°5 del 13.03.2020, n°6 del 19.3.2020, n°7 del 20.3.2020, n.51 del 24.10.2020, n.53 del 30.10.2020 e 54 del 1.11.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 con cui è stato prorogato al 31.1.2021 lo stato di emergenza;
- Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – stato di emergenza prorogato al 31.1.2021 giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;
- Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.5 dell'8.1.2021 che all'art. 5 c.1 recita: *“al fine di limitare le occasioni di assembramento, i Sindaci possono disporre ulteriori misure limitative, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani ...”* e al comma 2 così continua *“per le attività e le limitazioni di cui all'articolo che precede, i Sindaci possono attivare le associazioni di volontariato e, di concerto con le Prefetture territorialmente competenti, chiedere che le Forze di pubblica sicurezza possano prevedere il presidio degli accessi alle zone commerciali maggiormente suscettibili di assembramento”*;
- Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, nonché regionale ed anche comunale, che caratterizzano questa seconda fase di contagi di una aggressività ancora maggiore rispetto a quella registrata negli scorsi mesi di febbraio e marzo;
- che la relazione del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Siciliana da atto che a far data dal mese di gennaio *“si può notare un nuovo incremento dei casi, con un aumento rispetto ai sette giorni precedenti, del 36.25% ... e la Sicilia si colloca al decimo posto come incidenza di periodo con un tasso di 14,22/10000 abitanti”* e *“la stima di Rt al 22/12/2020 è risalita a 1.04 ... ed è in costante crescita da alcune settimane dopo essere scesa a 0.63 nel mese di novembre ... Nell'ultimo mese, il tasso di positività si arrestato tra il 10% ed il 18%, e rilevando per il 4 gennaio il valore più alto registrato di 18.3% e il valore al 6 gennaio 2021 del 16.6%;*
- Preso atto** - che, nonostante la pressante campagna informativa circa le regole di comportamento da tenere al fine di contrastare la diffusione dell'epidemia, si continuano a registrare fenomeni di assembramento e stazionamento ingiustificato specie nelle ore pomeridiane nei seguenti luoghi:
- Via IV Novembre; Via Senatore Romano; Viale Vittorio Veneto, Piazza Vittime di Nassirya; Piazza A. Giannola; Via Gabriello Bonomo; Largo del Mercato (ex Pescheria); Via Belviso (Piazzale della Croce); Parco Urbano del Castello; Via Beato Felice (adiacenze dell'ex Casa Circondariale); Via Regina Elena; intera

zona ex Educatorio; Largo San Vincenzo; Largo Mortificati; adiacenze dell'ex Ufficio Postale in Via Carlo V; Piazza Re Federico (dell'Orologio); confluenza tra Via Conte Ruggero e Via Diego Ansaldo.

Considerato

- che al fine di evitare gli assembramenti e gli stazionamenti ingiustificati che ivi si verificano – e fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché per la sosta delle auto, ove consentita – ne va disposta la chiusura al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 5.00 di ogni giorno;
- va comunque considerato come assembramento vietato, dunque sanzionabile, lo stazionamento ingiustificato in luogo pubblico di tre o più persone, in tutto il territorio comunale;

Dato atto che l'inosservanza delle superiori disposizioni soggiace alle sanzioni poste dalle vigenti norme statali;

Considerato che è necessario assumere immediatamente nel territorio comunale le superiori misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità fissandone il termine di efficacia – in coerenza con l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 dell'8 gennaio 2021 – dal 10.1 sino al 31.1.2021 – salvo proroga da disporre in dipendenza dell'evoluzione della situazione sanitaria e della sopravvenienza di altri provvedimenti Statali e Regionali,

VISTO

l'art. 50 del D. Legislativo n.267/2000;

l'articolo 69 (Provvedimenti Contingibili e Urgenti) della L.R. Siciliana n. 16 del 15 marzo 1963(Ordinamento Regionale degli Enti Locali).

ORDINA

per l'intero territorio comunale e fino al 31.1.2021:

- sono chiusi al pubblico, dalle ore 16.00 alle ore 5.00 di tutti i giorni, i seguenti luoghi: Via IV Novembre; Via Senatore Romano; Viale Vittorio Veneto, Piazza Vittime di Nassirya; Piazza A. Giannola; Via Gabriello Bonomo; Largo del Mercato (ex Pescheria); Via Belviso (Piazzale della Croce); Parco Urbano del Castello; Via Beato Felice (adiacenze dell'ex Casa Circondariale); Via Regina Elena; intera zona ex Educatorio; Largo San Vincenzo; Largo Mortificati; adiacenze dell'ex Ufficio Postale in Via Carlo V; Piazza Re Federico (dell'Orologio); confluenza tra Via Conte Ruggero e Via Diego Ansaldo.

Quanto precede fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nonché per la sosta delle auto, ove consentita.

È comunque considerato come assembramento vietato, dunque sanzionabile, lo stazionamento ingiustificato in luogo pubblico di tre o più persone, in tutto il territorio comunale.

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale dandone la più ampia diffusione;
- 2) Di notificare la presente ordinanza per le rispettive competenze:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Presidente della Regione Siciliana;
 - Al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
 - Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
 - Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia;

Alla Questura di Enna;
Alle Forze dell'Ordine presenti nel territorio comunale;
Al Comando di Polizia Municipale;

3) Di inviare la presente ordinanza:

- alla Prefettura di Enna, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL n. 267/2000 e dell'art. 5 c.2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5 dell'8 gennaio 2021;
 - alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale sempre ai fini di cui al citato art. 5 c2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5 dell'8 gennaio 2021
- Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 1199/1971 e dell'art. 3 della L.R. 10/91, è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Staccata di Catania, entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica;

La presente ordinanza avrà efficacia a decorrere dal 10.1.2021 fino al 31.1.2021.

Dalla Residenza Municipale, addì 9 gennaio 2021

IL SINDACO
F.to Dott. Luigi Salvatore Bonelli